

**DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO
NELL'UNIONE EUROPEA**

D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE
sul riconoscimento delle qualifiche professionali

**Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio II
Reparto internazionale-riconoscimento titoli
Via Arenula 70/71 - 00186 Roma**

Il/la sottoscritto/a (1) _____

nato/a il _____ a _____

cittadino/a _____, residente in (2) _____

Via – Piazza _____

recapito telefonico _____

indirizzo mail _____

in possesso del titolo professionale di _____ (indicare in lingua originale)

_____ rilasciato da _____

in data _____;

in possesso del titolo accademico (indicare in lingua originale) _____

conseguito in data _____ a compimento di un corso di studi di _____ anni,

presso l'Istituto / Università _____ con sede in _____

iscritto nell'albo professionale di (3) _____ dal

_____ con il titolo (indicare in lingua
originale) _____

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. del 9.11.07, n. 206, il riconoscimento del proprio titolo
professionale di _____ (indicare in lingua originale)

_____ ai fini

dell'iscrizione all'albo/esercizio della professione _____

sezione _____ settore _____ (4) (5)

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali formano oggetto, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e protezione, di trattamenti manuali e/o elettronici da parte di questa Amministrazione. La informiamo inoltre della eventualità del trattamento dei suoi dati personali attraverso il sistema di informazione del mercato interno IMI (ai sensi dell'art. 18 REG. UE 1024/12) e del suo diritto di accedere ai dati personali e di rettificarli (art. 19 REG. UE 1024/12).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda va presentata in lingua italiana.
2. Indicare indirizzo (residenza e domicilio, se diverso), recapito telefonico, eventuale mail.
3. Se tale iscrizione è obbligatoria nello Stato di appartenenza ai fini dell'accesso/esercizio della professione, come specificato al successivo punto d).
4. Tale indicazione è richiesta ai sensi del d.p.r. 5 giugno 2001 n. 328 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001 per gli albi professionali ripartiti in sezioni ed eventuali settori.
5. Se, al termine del procedimento, si vuole chiedere la restituzione della documentazione allegata, è necessario inviare anche una fotocopia semplice di tutta la documentazione della quale si chiederà la restituzione.
6. **Non allegare alla domanda le presenti istruzioni.**

AVVOCATI

per i richiedenti in possesso di laurea italiana che abbiano proseguito il percorso accademico e professionale in altro Paese comunitario o non comunitario la documentazione da presentare è la seguente:

- laurea ed esami sostenuti in Italia
- esami sostenuti, nel Paese nel quale hanno conseguito il titolo professionale, per ottenere la omologazione della laurea italiana
- provvedimento del Ministero competente che concede tale omologazione

Eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente nel Paese di origine

- certificato rilasciato dall'autorità competente da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione di avvocato ai sensi della normativa vigente nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito obbligatorio per l'accesso alla professione.

I DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

- a) copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato;
- b) documentazione relativa al titolo di studio specifico per l'attività professionale richiesta e percorso formativo (durata del corso accademico seguito, elenco degli esami sostenuti, con indicazione specifica di luogo e data in cui tali esami sono stati effettivamente sostenuti oppure con indicazione specifica di eventuali esami accreditati in quanto sostenuti in diverso Istituto e/o Paese). L'elenco degli esami è necessario per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale.
b.1) **Per la professione d'ingegnere** si dovrà produrre copia e traduzione semplice dei programmi degli esami universitari sostenuti nel paese di origine per permettere il confronto del percorso formativo seguito con quello richiesto in Italia e poter dare eventuale applicazione a misure compensative, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della direttiva 2005/36/CE. In linea orientativa, le materie si distinguono in base al settore per il quale si chiede il riconoscimento, secondo il seguente criterio, sia per la sezione A che per la sezione B dell'albo professionale:

Settore civile – ambientale

1. Fisica tecnica
2. Architettura tecnica e composizione architettonica

3. Urbanistica e pianificazione territoriale
4. Topografia
5. Scienza delle costruzioni
6. Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni
7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni
8. Costruzioni di ponti
9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti
10. Idrologia e Costruzioni idrauliche
11. Impianti tecnici nell'edilizia e territorio

Settore industriale

1. Fisica tecnica
2. Tecnologia dei materiali
3. Tecnologia meccanica
4. Costruzioni di macchine
5. Impianti energetici
6. Impianti chimici
7. Elettrotecnica e Impianti elettrici
8. Impianti termoidraulici
9. Impianti industriali
10. Gestione dei progetti

Settore dell'informazione

1. Ingegneria del software
2. Elettronica applicata
3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni
4. Ingegneria delle radiofrequenze
5. Economia e organizzazione aziendale
6. Tecnologia per il controllo e l'automazione
7. Tecnologia elettronica

- c) **Attestazione** rilasciata dall'**Autorità competente** del paese di provenienza (individuata ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) della direttiva 2005/36/CE) che indichi se in tale paese la professione è regolamentata, quali attività professionali si possono esercitare in seguito al percorso formativo seguito dal richiedente, i requisiti richiesti dalla legislazione dello Stato membro per ottenere la qualifica professionale (e se il richiedente è in possesso di tali requisiti) e il livello del titolo rispetto all'art. 11 della direttiva 2005/36/CE;
- d) **Nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata nel Paese di origine** (se quindi l'ordinamento interno del Paese di origine non richieda alcun requisito particolare per accedere alla professione o per poterla esercitare, né per utilizzare il titolo professionale), il richiedente potrà dimostrare il possesso di una **formazione regolamentata** (con attestazione dell'autorità competente) o il possesso di almeno **un anno** di esperienza professionale (svolto negli ultimi dieci anni), *con certificazione rilasciata dall'ente presso il quale è stata prestata la propria opera professionale, specificando il periodo e il contenuto delle prestazioni effettuate*. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
- e) Documentazione relativa al titolo di abilitazione specifico, qualora previsto nello Stato in cui il titolo è stato conseguito e iscrizione al relativo Albo professionale ufficiale, solo se previsto nel paese stesso, oppure certificato che attesti il possesso dei requisiti per l'accesso alla professione.

- f) attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza.
- g) attestato/i relativi ad eventuale esperienza professionale eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti), con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte e del relativo periodo, rilasciati dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
- h) eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative.
- i) tre marche da bollo da euro 16,00:
 - la prima marca da 16 euro va apposta sulla domanda di riconoscimento;
 - le altre due (che devono essere spillate sul foglio della domanda per non andare perse), verranno apposte sulla copia conforme del decreto finale.

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) della Direttiva 2005/36/CE, per «professione regolamentata» si intende: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento possono essere presentati in copia autentica di originale; in alternativa, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i dati relativi ai punti b), d), e g), possono risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa secondo il fac-simile allegato, che specifichi data e luogo relativi ai singoli dati autocertificati (es. data e luogo del superamento di un esame o del conseguimento di un titolo). E' comunque necessario presentare fotocopie semplici della documentazione con la relativa traduzione.

Si fa presente che in questo caso l'Ufficio potrà procedere - a norma dell'art. 71 del citato D.P.R. ad una verifica a campione, interessando le competenti Autorità.

Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente Autorità italiana, oppure dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero (la autenticità delle copie può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 come da fac-simile allegato).

L'esperienza professionale può invece essere documentata esclusivamente con documenti in originale o in copia conforme all'originale.

La traduzione in lingua italiana della documentazione da esibire ai fini del riconoscimento può essere ufficiale (a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana) oppure semplice.

In tale ultimo caso, la traduzione sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da fac-simile allegato.